

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV SPA

Sede Legale: Via Bottenigo, 64/A - 30175 VENEZIA MARGHERA

Capitale Sociale 2.000.000,00 EUR i.v.

Iscr. Registro Imprese Venezia - CF/PI 03829590276 - REA n. VE

0341881

Concessionaria dell'ANAS per la gestione dell'autostrada A/4 nel tratto denominato Passante di Mestre e del tratto da Padova Est all'interconnessione con la A/57, dell'Autostrada A/57 denominata Tangenziale di Mestre e del Raccordo con l'Aeroporto di Venezia/Tessera - Convenzione Ricognitiva del 23 marzo 2010 approvata con Decreto Interministeriale n. 408 del 22 novembre 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 23 febbraio 2012.

Protocollo n. Venezia/Marghera

**LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA GENERICA DELLE
COMPETENZE AUTOSTRADALI PER GLI ANNI 2013 – 2014 – 2015.**

CIG 4177134804.

CC XC5101MAN1100MS

OPERATORE ECONOMICO:

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA: **3.081.324,17 EUR** compreso
i costi specifici per l'attuazione della sicurezza.

COSTI SPECIFICI PER LA SICUREZZA: **100.000,00 EUR** non soggetti a
ribasso.

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO: **2.981.324,17 EUR..**

RIBASSO PERCENTUALE D'ASTA: %.

IMPORTO CONTRATTUALE NETTO: EUR di cui
 EUR per lavori e **100.000,00 EUR** per costi specifici di
 sicurezza.

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

la Società Concessioni Autostradali Venete - CAV SPA, Sede legale in
 Venezia – Marghera, Via Bottenigo, 64/A - 30175 - C.F. e P.I.
 03829590276 che in prosieguo per brevità sarà chiamata “Società”,
 rappresentata dall’ing. Eutimio Mucilli nato a Castiglione Messer Marino
 (Ch) il 28/11/1960, nella Sua qualità Amministratore Delegato

E

La Ditta, Sede Legale in Via, -
 C.f. – P. IVA che
 in prosieguo per brevità sarà chiamata “IMPRESA”, rappresentata dal Sig.
 nato a (..), il, nella sua qualità di

1. OGGETTO

1.1 In base alle risultanze della gara d’appalto effettuata tramite
 procedura aperta (rif. cfr. bando) e successiva
 comunicazione di aggiudicazione definitiva (rif. cfr. ns. prot. n.
 del, con il presente contratto la Società affida in appalto
 all’Impresa, che accetta, l’esecuzione dei lavori di manutenzione
 ordinaria generica delle competenze autostradali per gli anni 2013 –
 2014 – 2015.

1.2 Le tipologie delle lavorazioni, le forniture, i materiali, l’ubicazione degli

interventi, la descrizione delle opere e dei lavori da eseguire sono indicati negli elaborati tecnici di progetto e nel capitolato speciale d'appalto. I lavori sono affidati *a misura*.

- 1.3** Il presente contratto regola l'esecuzione delle forniture, delle opere e degli interventi di cui trattasi ed è disciplinato dalla documentazione e dagli elaborati tecnici e progettuali allegati: (CSA/norme generali e norme tecniche, relazione tecnica, computo metrico, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, e (PSC) Piano di Sicurezza e coordinamento e suoi allegati predisposto dalla stazione appaltante che, firmati per accettazione dalle parti contraenti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. AMMONTARE

- 2.1** L'importo a base di appalto dei lavori oggetto del presente contratto si indica nella somma complessiva di **EUR** comprensivo dei costi specifici per la sicurezza valutati in **EUR** non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 131, co. 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
- 2.2** L'Impresa dichiara di aver giudicato l'importo a base di gara ed i prezzi di elenco remunerativi e tali da aver consentito l'offerta presentata e determinata a propria completa soddisfazione, sulla base di calcoli di sua convenienza, pari al ribasso d'asta del%, sulle sole somme soggette a ribasso e non applicato alle somme corrispondenti ai costi specifici per la sicurezza.
- 2.3** L'importo contrattuale dei lavori, al netto del ribasso d'asta di cui sopra, si indica in **EUR** oltre al predetto importo per i

costi specifici per la sicurezza pari a **EUR** (non soggetti a ribasso) per un totale complessivo di **EUR** che l'Impresa dichiara di propria convenienza e remunerativo dell'attività che dovrà realizzare.

2.4 L'importo contrattuale previsto potrà variare ai sensi dell'art. 132, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., degli artt. 161, 162, e 163, del DPR 207/2010 (regolamento LL.PP).

2.5 La liquidazione definitiva dei lavori risulterà dal conto finale.

3. CONSEGNA - IMMEDIATA OPERATIVITÀ - DURATA DEI LAVORI

3.1 La consegna dei lavori avverrà con sottoscrizione di regolare processo verbale ai sensi degli artt. 153, 154, 155, e 157, del DPR 207/2010.

3.2 Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, le verrà assegnato un termine perentorio trascorso inutilmente il quale la Società avrà diritto di risolvere il contratto trattenendo a titolo di penale di recesso la garanzia - cauzione definitiva – (vedi *infra* art. 8), salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

3.3 I suddetti termini di ultimazione dei lavori sono vincolanti e l'Impresa, nell'accettarlo, si impegna a rendersi immediatamente operativa dichiarando esplicitamente di essersi assicurata tutti i mezzi d'opera, attrezzature, materiali, strutture, strumenti, equipaggiamenti tecnici, impianti e personale necessari per compierli nei tempi e nei termini previsti, avendo tenuto conto delle difficoltà che possano incontrarsi durante la loro esecuzione.

- 3.4 L'Impresa si impegna ad eseguire i lavori dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, per un periodo di mesi 36 (trentasei).
- 3.5 Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata per l'ultimazione dei lavori, verranno applicate le penali previste (vedi *infra* art. 7).

4. CONTABILITÀ - QUANTITÀ DEI LAVORI - PREZZI

- 4.1 La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le vigenti norme in materia ed in particolare secondo quanto previsto dal DPR 207/2010 in quanto applicabili e dal CSA.
- 4.2 Le varie quantità dei lavori saranno valutate e determinate "a misura" secondo quanto riportato nel CSA e retribuite applicando i prezzi unitari indicati nell'allegato *elenco prezzi*.
- 4.3 I prezzi di contratto resteranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa e per tutta la durata contrattuale senza possibilità di revisione, ai sensi dell'art. 133, co. 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. fatto salvo quanto previsto al co. 4, e susseguenti del medesimo articolo: l'Impresa dichiara di aver tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni di prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa od eccezione in merito anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1467, e 1664, del c.c. (codice civile).
- 4.4 I prezzi suddetti si intendono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti all'osservanza di leggi, decreti, regolamenti, circolari, ordinanze, ecc. inerenti ai lavori pubblici e vigenti alla data del contratto; i prezzi medesimi comprendono e compensano tutte le prestazioni previste dal presente contratto e dal relativo CSA e quant'altro necessario per

dare i lavori affidati completati in ogni parte ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

- 4.5 Sui predetti prezzi verrà applicato il ribasso contrattuale del% già indicato in precedenza (vedi *supra* art. 2.2), quale ribasso offerto dall'Impresa per i lavori regolati dal presente contratto.

5. PAGAMENTI - CONTO FINALE

- 5.1 Ai sensi dell'art. 141, del DPR 207/2010 la liquidazione dei lavori sarà effettuata con pagamento per stati di avanzamento, con cadenza bimestrale, con ammontare corrispondente all'importo dei lavori maturato, mediante emissione di certificato di pagamento; i lavori saranno contabilizzati al netto del ribasso d'asta e della ritenuta d'acconto. Non saranno concesse anticipazioni.
- 5.2 Ai sensi dell'art. 4, del DPR 207/2010 su ogni certificato di pagamento saranno effettuate le ritenute a garanzia dell'osservanza degli obblighi a tutela dei lavoratori pari allo 0,5% dell'importo progressivo dei lavori. Per lo svincolo di tali ritenute si procederà a norma del predetto art. 4, del DPR 207/2010.
- 5.3 In base alle risultanze della contabilità dei lavori si predisporrà il conto finale ai sensi degli artt. 200, e 201, del DPR 207/2010.
- 5.4 Per il pagamento dei lavori l'Impresa dovrà emettere regolari fatture recanti gli estremi di riferimento del presente contratto. Le fatture verranno liquidate esclusivamente con accrediti sul conto corrente bancario dedicato indicato dall'Impresa (vedi *infra* art. 6.3).

6. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 6.1 L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui all'art. 3, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

6.2 L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6.3 Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., i pagamenti all'Impresa verranno effettuati sul conto corrente bancario dedicato intestato a, presso –, avente le seguenti coordinate (coordinate bancarie europee IBAN):

.....

6.4 Le persone delegate ad operare sul suddetto conto sono:

.....

.....;

7. PENALI

7.1 In caso di ritardi rispetto ai tempi di esecuzione generale dei lavori (vedi *supra* art. 3.4), nonché in caso di mancato rispetto ed inosservanza delle prescrizioni del CSA – Norme Generali, saranno applicate, ai sensi dell'art. 145, del DPR 207/2010, le penali a carico dell'Impresa previste dall'art. 13, del CSA – norme generali, fatta salva ogni riserva per eventuali maggiori indennizzi a favore della Società per danni causati, a qualsiasi titolo, dai ritardi stessi.

8. GARANZIE

8.1 Ai sensi dell'art. 113, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed in conformità con le disposizioni del DM 123/2004, l'Impresa è obbligata a costituire

una garanzia fidejussoria nella misura pari al% dell'importo netto dei lavori, eventualmente ridotta del 50% ai sensi dell'art. 40, co. 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

8.2 La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della Società; detta garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, cesserà di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.

8.3 L'Impresa ha presentato polizza fideiussoria per la cauzione definitiva n. della Compagnia Assicurazioni - Ag., per EUR; l'Impresa si obbliga a mantenerla attiva in via continuativa per tutta la durata contrattuale fino alla emissione del suddetto certificato di regolare esecuzione e/o collaudo.

9. ASSICURAZIONI

9.1 In relazione alle responsabilità gravanti sull'Impresa, la stessa si obbliga, ai sensi dell'art. 129, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 125, del DPR 207/2010, a contrarre una polizza assicurativa che tenga indenne la Società da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia per responsabilità civile per danni a terzi e/o prestatori d'opera inclusi impianti, macchinari, personale ed opere appartenenti alla Società, nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

- 9.2** Nei terzi assicurati devono essere comprese tutte le persone che accedono all'area di cantiere ed alle opere compresi in particolare il personale della Società, della Direzione Lavori, i progettisti, eventuali fornitori e subappaltatori.
- 9.3** L'Impresa ha presentato polizza assicurativa RC (responsabilità civile), della Compagnia di Assicurazioni Ag. di n. polizza, con massimale per danni alle opere non inferiore all'importo netto del contratto (..... EUR) e con massimale unico per Responsabilità Civile non inferiore a 5.000.000,00 EUR per sinistro.

10. PRESTAZIONI ED ESECUZIONI DEI LAVORI - DIRETTORE TECNICO - MATERIALI E FORNITURE

- 10.1** L'Impresa dichiara di aver preso conoscenza dei luoghi, delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate, di tutte le circostanze generali e delle caratteristiche particolari proprie dei lavori da eseguire.
- 10.2** L'Impresa dichiara di aver esaminato gli elaborati progettuali e di accettare incondizionatamente ed in ogni sua parte il capitolato speciale d'appalto (CSA) e tutti i documenti ed elaborati tecnici del progetto; dichiara altresì di riconoscere il progetto esecutivo dei lavori perfettamente attendibile e di assumere piena e totale responsabilità sia del progetto sia dell'esecuzione degli interventi.
- 10.3** L'Impresa è responsabile dell'esecuzione delle opere affidate che saranno dirette da un Direttore Tecnico, designato dall'Impresa stessa, nell'ambito delle direttive e sotto il controllo e la sorveglianza

della Direzione Lavori.

- 10.4** Il Sig., Titolare dell'Impresa, si impegna ad eseguire a perfetta regola d'arte e con ogni cura e diligenza i lavori affidati.
- 10.5** Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità, l'impiego dei materiali, delle forniture e delle provviste, oltre alle norme di cui agli artt. 16, 17, e 18, del DM 145/2000, nonché all'art. 167, del DPR 207/2010, valgono le prescrizioni tecniche indicate nel CSA o fornite dalla Direzione Lavori.
- 10.6** I materiali e le forniture da impiegare nei lavori, da sottoporre al preventivo esame dalla Direzione Lavori, dovranno essere conformi, come caratteristiche, alle prescrizioni tecniche fornite dalla Direzione Lavori stessa; dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio e, in mancanza di particolari prescrizioni, dovranno corrispondere a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia. La provenienza dei materiali sarà liberamente scelta dall'appaltatore purché, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, gli stessi siano riconosciuti accettabili. Quei materiali che non fossero riconosciuti idonei saranno rifiutati e dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'impresa che provvederà altresì alla loro sostituzione con altri prodotti corrispondenti alle caratteristiche prescritte.
- 10.7** Per la fornitura e posa di materiali e/o articoli e/o prodotti inerenti la sicurezza della circolazione stradale l'Impresa si impegna ad avvalersi di fornitori che realizzeranno la fornitura stessa come prescritto nelle specifiche tecniche e secondo i criteri che assicurano

la qualità della fabbricazione, ai sensi della normativa UNI EN ISO 9000/1994, in conformità a quanto previsto dalle circolari del Ministro per i lavori pubblici n. 2357/1996, n. 5923/1996, n. 3107/1997, 3652/1998, anche per quanto riguarda il possesso delle certificazioni di qualità per i suddetti prodotti.

11. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

11.1 L'esecuzione dell'appalto, oltre alle clausole del presente contratto e a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto (CSA), è subordinata all'osservanza ed accettazione di tutte le norme, condizioni ed oneri previsti nel DPR 207/2010 "Regolamento di attuazione LL.PP." in quanto applicabile. Le parti riconoscono pertanto i suddetti Regolamenti ed il CSA della Società parti integranti e sostanziali del presente contratto come se fossero qui di seguito trascritti.

11.2 Oltre agli obblighi ed alle condizioni dei citati CSA, Regolamento LL.PP. (DPR 207/2010), l'appalto è soggetto e disciplinato dalle leggi, decreti, norme, disposizioni, regolamenti, circolari ed ordinanze attualmente vigenti concernenti le opere pubbliche, o che comunque possano interessare direttamente od indirettamente l'oggetto del presente affidamento.

12. ONERI - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

12.1 Sono ad esclusivo carico dell'Impresa tutte le prestazioni, le spese di personale, i mezzi e le forniture necessarie all'esecuzione dei lavori affidati.

12.2 L'Impresa ha l'onere e l'obbligo dell'individuazione di tutti i

sottoservizi pubblici e privati presenti nelle zone interessate dai lavori nonché di provvedere a tutte le opere provvisorie di ogni tipo ed importanza che si rendessero necessarie per eseguire i lavori in presenza dei sottoservizi, previa autorizzazione degli Enti responsabili dell'esercizio di tali sottoservizi, fermo restando il rispetto dei tempi di ultimazione dei lavori.

12.3 L'Impresa assume a proprio carico, tenendo sollevata ed indenne la Società, ogni e più ampia responsabilità civile e penale per tutti gli eventuali danni a cose e persone che, in conseguenza dell'esecuzione dei lavori, la stessa o suoi dipendenti possano direttamente od indirettamente arrecare a terzi od alla concedente e ciò indipendentemente da eventuali concorsi di colpa, sotto qualsiasi profilo, del danneggiato ed in qualunque modo l'evento dannoso si sia verificato e da chiunque sia stato provocato. L'Impresa dovrà in ogni caso adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità di dipendenti e di terzi nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

12.4 La Società non risponderà sotto nessun profilo dei macchinari, automezzi, mezzi d'opera, beni, ecc. dell'Impresa e dei suoi dipendenti anche se verranno depositati o lasciati in aree della Società la quale pertanto non risarcirà, per nessun titolo o ragione, gli eventuali danni che le attrezzature suddette dovessero subire durante il corso dei lavori o durante le soste.

12.5 Le parti dichiarano che la Società è completamente estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Impresa ed i suoi dipendenti o fornitori ed

eventuali subappaltatori.

12.6 L'Impresa ha l'obbligo di assoluto rispetto, delle istruzioni, degli ordini e raccomandazioni sia prescritte con il presente contratto e con il CSA sia successive, scritte o verbali, impartite dalla Direzione Lavori. L'Impresa dichiara di sottostare a tutte le procedure, sospensioni, differimenti che la Direzione Lavori ritenesse opportuni o limitazioni di cantieri particolarmente per quanto riguarda la salvaguardia dell'utenza autostradale e stradale e per la regolarità del traffico, nonché per le avverse condizioni meteorologiche che impedissero un regolare e sicuro svolgimento dei lavori.

12.7 Trattandosi di lavori da eseguire in presenza di traffico, l'Impresa dichiara di ben conoscere le norme di sicurezza per l'esecuzione di lavori sull'autostrada in presenza di traffico e si assumendosi l'impegno di sottostare, attuare o far attuare le norme medesime anche agli eventuali subappaltatori. In particolare si ribadisce l'assoluto divieto, per qualsiasi veicolo, di eseguire le manovre soggette ad autorizzazione da parte della Società ai sensi del co. 3, dell'art. 175, e dei co. 12, 13, e 15, dell'art. 176, del D. Lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada). Tali manovre potranno eccezionalmente essere consentite con specifica autorizzazione scritta della Società e sono in ogni caso subordinate all'osservanza integrale delle norme di sicurezza. L'Impresa è tenuta a presentare formale richiesta di autorizzazione qualora la tipologia del lavoro da eseguire necessiti di dette manovre fornendo anticipatamente l'elenco dei mezzi operativi per tipo e targa ed i nominativi del personale addetto.

12.8 L'Impresa ha l'onere e la responsabilità della fornitura e della esatta posa in opera della segnaletica provvisoria occorrente per la segnalazione dei cantieri di lavoro, per la deviazione di traffico o per la chiusura parziale della sede stradale (in conformità alle norme del Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di attuazione DPR 495/1992 ed alle inerenti circolari ministeriali, nonché in conformità agli ordini che di volta in volta saranno impartiti dalla Società) ed ha altresì l'onere e la responsabilità della fornitura e posa in opera di altro materiale segnaletico e/o di sicurezza che la Società ritenesse necessario utilizzare per la delimitazione e la sicurezza dei cantieri e del traffico, inclusa la posa e successiva rimozione di segnaletica orizzontale e verticale, cavalletti, coni, elementi di sicurvia e la segnalazione notturna e/o diurna con segnaletica luminosa appropriata; in particolare dovrà essere posizionato, in corrispondenza della testata di chiusura delle corsie, un impianto luminoso a lampeggio elettronico in sequenza. L'Impresa ha altresì l'onere del mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica stessa.

12.9 L'Impresa ha inoltre l'obbligo e l'onere:

- di eseguire esclusivamente in orario notturno gli interventi sulla Tangenziale Ovest di Mestre - gli oneri relativi si intendono compensati con i prezzi di elenco;
- di garantire l'operatività dei cantieri di lavoro per eventuali esigenze connesse alla circolazione ed alla sicurezza del traffico in modo continuativo anche oltre il normale orario di lavoro;

- della guardiania diurna, notturna e festiva dei cantieri per tutta la durata dei lavori;
- di intervenire per lavori o riparazioni urgenti e/o di emergenza anche in ore notturne ed in giornate festive entro un'ora dalla chiamata;
- di segnalare, prima dell'inizio di ogni lavoro di manutenzione, la presenza del proprio personale nelle stazioni autostradali e lungo i tronchi alla Direzione Esercizio per benessere nonché di comunicare alla Direzione Esercizio stessa l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
- del trasporto, dello smaltimento e del conferimento a discarica dei rifiuti, dei materiali di scarto, di sostituzione o di risulta nel rispetto del DPR 915/1982, della legge 475/1988 e del D. Lgs. 22/1997 fornendo la documentazione comprovante l'ottemperanza di tale obbligo; non sono concessi depositi, anche temporanei, su aree della Società.

12.10 Ai sensi dell'art. 18, co. 7, della Legge 55/1990 e dell'art. 4, del DPR 207/2010, l'Impresa è tenuta ad applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme dei contratti nazionali e territoriali vigenti in materia di collocamento, trattamento retributivo, contributivo, previdenziale ed assicurativo e quant'altro specificato negli stessi contratti collettivi, anche qualora l'Impresa stessa non sia iscritta alle associazioni di categoria o cessasse di esserlo. L'Impresa si impegna a coprire i propri dipendenti contro i rischi derivanti da infortunio sul lavoro nonché ad eseguire le operazioni affidate nel più

assoluto rispetto delle norme antinfortunistiche per la sicurezza dei lavoratori. L'Impresa inoltre solleva fin d'ora la Società da ogni responsabilità per infortunio del personale dell'Impresa medesima o per qualsiasi fatto inerente al personale stesso.

12.11 L'Impresa dichiara di ben conoscere gli obblighi e gli oneri a suo carico per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori disposti dalle leggi vigenti in materia ed in particolare dal D. Lgs. 81/2008. L'Impresa dichiara di essere stata edotta dei rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in cui andrà ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dalla Società. L'Impresa si impegna altresì ad informare la Società sui rischi derivanti dalle interferenze delle reciproche attività, ai sensi dell'art. 26 del suddetto D. Lgs. 81/2008.

12.12 L'Impresa dichiara di sottostare a tutti gli obblighi ed oneri conseguenti all'applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 100, del D. Lgs. 81/2008, dalla Società quale parte integrante del progetto dei lavori appaltati. L'Impresa dichiara altresì che i contenuti del suddetto Piano di Sicurezza e Coordinamento sono stati recepiti nel Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 131, co. 2, lett. c, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. consegnato alla Società. Tale piano sarà messo a disposizione dalle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo. L'Impresa sarà responsabile del rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano operativo di Sicurezza attraverso il proprio Direttore Tecnico.

12.13 L'Impresa è responsabile nei confronti della Società del rispetto delle disposizioni del presente contratto ed in particolare delle norme riguardanti i lavoratori dipendenti, anche da parte di eventuali subappaltatori. Nei casi di accertata violazione degli obblighi suddetti si procederà ai sensi di legge.

12.14 L'Impresa dichiara che tutti gli oneri e gli obblighi di cui al presente contratto, compresi quelli in materia di sicurezza ed in particolare quelli previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel Piano Operativo di Sicurezza sono a suo totale carico. Dichiara altresì di averne tenuto conto in sede di preparazione della propria offerta e che detti oneri si intendono compensati con i prezzi contrattuali. In particolare l'Impresa conferma che gli oneri per la sicurezza non sono stati assoggettati a ribasso in sede di offerta.

12.15 Alla Direzione Lavori è riconosciuto ogni più ampio potere di ispezione e controllo in qualsiasi momento sia nella contabilità dei lavori sia nelle scritture dell'Impresa in quanto inerenti ai lavori medesimi ed in relazione agli obblighi di osservanza di quanto sopra stabilito.

13. SUBAPPALTO

13.1 L'affidamento in subappalto dei lavori regolati dal presente contratto è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 118 del D .Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed all'art. 170, del DPR 207/2010 ed alle altre vigenti disposizioni in materia. All'atto dell'offerta l'Impresa ha manifestato l'intenzione di avvalersi di subappalto per
“.....”.

13.2 L'Impresa, qualora effettivamente dovesse ricorrere a subappalto, sarà tenuta ad adempiere a tutte le prescrizioni di legge ed in particolare a quanto previsto dal già citato art. 118, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso e fatto salvo il risarcimento di ogni danno e spese alla Società. Nessun'altra autorizzazione per subappalto, anche parziale, o cottimo verrà rilasciata dalla Società per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto. In ogni caso le opere ricadenti nella categoria prevalente non potranno essere subappaltate in misura superiore al 20% dell'importo netto della categoria stessa.

13.3 In caso di ricorso al subappalto, i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore saranno effettuati dalla Società esclusivamente nei confronti dell'Impresa appaltatrice. L'Impresa ha l'obbligo di corrispondere gli importi dovuti ai subappaltatori praticando gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%; ha l'obbligo inoltre di depositare presso la Società i contratti di subappalto almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni; ha l'obbligo altresì di far pervenire alla Società, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate attestanti quanto corrisposto a favore dei subappaltatori con l'indicazione delle ritenute effettuate a garanzia.

13.4 Ai sensi dell'art. 3, co. 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i. nei contratti di subappalto e/o subcontratto tra appaltatore e subappaltatore è fatto obbligo di inserire un'apposita clausola con la

quale ciascuno (appaltatore e subappaltatore) assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

14. ALTRE NORME

14.1 L'Impresa è responsabile dell'osservanza delle leggi per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e si impegna a sottostare a tutte le disposizioni impartite al riguardo, in particolare le norme di cui alla legge 55/1990, fornendo tutta la documentazione e le certificazioni richieste.

14.2 L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente alla Società ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi al fine di consentire gli ulteriori accertamenti prefettizi previsti dalla normativa antimafia di cui al D. Lgs. 490/1994.

14.3 L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Società la seguente documentazione:

A) numero di infortuni verificatesi in corso di esecuzione del contratto che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell'evento);

B) copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo ai lavori oggetto dell'appalto, che dovrà essere aggiornato con cadenza quadrimestrale;

C) copia dei periodici versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi previsti dalla contrattazione collettiva;

D) dichiarazione indicante i contratti collettivi applicati ai lavoratori

dipendenti;

E) periodica certificazione attestante l'ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (se dovuta ai sensi della legge 68/1999).

14.4 La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa anche per le eventuali Imprese subappaltatrici.

15. CERTIFICATO DI COLLAUDO DEI LAVORI

15.1 Il certificato di collaudo dei lavori sarà emesso ai sensi delle vigenti normative di legge ed in particolare di quanto previsto dall'art. 141, co. 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 229, del DPR 207/2010 oltre a quanto previsto nel CSA.

15.2 Fino a che non sia stato emesso il certificato di collaudo dei lavori, l'Impresa è tenuta alla garanzia per le difformità ed i vizi delle opere ed i relativi interventi dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa medesima, restando al riguardo a carico dell'Impresa ogni responsabilità civile e penale.

16. DATI PERSONALI

16.1 Le parti si danno reciprocamente atto di essere in possesso di dati qualificati come "personali" dal D. Lgs. 196/2003. I dati suddetti saranno trattati in relazione alle esigenze ed agli obblighi contrattuali in conformità ai disposti del citato D. Lgs. 196/2003.

17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

17.1 Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del presente contratto od in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non si sia potuta risolvere in via

conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Venezia.

17.2 In presenza di giudizio l'Impresa non è sollevata da alcuno degli obblighi previsti nel presente contratto.

18. DOMICILIO LEGALE

18.1 Per gli ordinari effetti del presente contratto le parti convengono di eleggere domicilio presso le rispettive sedi e più precisamente la Società in Venezia - Marghera (VE), Via Bottenigo, 64/A e l'Impresa in

19. SPESE CONTRATTUALI

19.1 Sono a carico dell'Impresa tutte le tasse, imposte e tributi, passati o futuri connessi al presente contratto.

19.2 Il presente contratto, avendo per oggetto prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul Valore Aggiunto (Iva), sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

19.3 Il presente contratto viene redatto in due esemplari originali di cui uno per l'Impresa ed uno per la Società.

Letto, accettato e sottoscritto

IMPRESA

SOCIETA'

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli:

2) AMMONTARE, 3) CONSEGNA - IMMEDIATA OPERATIVITÀ - DURATA DEI LAVORI, 4) CONTABILITÀ - QUANTITÀ DEI LAVORI - PREZZI, 5) PAGAMENTI - CONTO FINALE, 6) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, 7) PENALITÀ PER RITARDI, 8) GARANZIE, 9) ASSICURAZIONI, 10) PRESTAZIONI ED ESECUZIONE DEI LAVORI - DIRETTORE TECNICO - MATERIALI E FORNITURE, 12) ONERI - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA, 13) SUBAPPALTO, 14) ALTRE NORME, 15) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, 17) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE, 18) DOMICILIO LEGALE, 19) SPESE CONTRATTUALI.

Ulteriori firme espresse

IMPRESA

SOCIETÀ'